

NOTIFICA D'IMPORTAZIONE

ai sensi articolo 2 comma 9 del decreto legislativo n 24 del 2021

Importatore : Nome Indirizzo luogo di nascita giorno della nascita

Produttore : Nome e indirizzo

Titolare di autorizzazione se diverso dall'importatore: Nome e indirizzo sede legale e sede amministrativa

Destinatario della merce: Nome e indirizzo

Data di arrivo della merce

Data della notifica

Luogo di destinazione della merce

Origine del prodotto

Prodotto

Nome commerciale

Numero di registrazione

Codice Taric

Sostanza attiva

Dettagli sull'etichetta (fornire etichetta)

Tipo di formulazione

Categoria fitoiatrica

Destinazione d'uso

Quantità



Massa o volume con l'unità di misura

Numero colli o confezioni (specificare)

Tipo di confezione (es : da 1 litro, da 1kg etc)

Modalità di conservazione

Mezzo di trasporto e sua identificazione

Lettera di vettura

Scheda di sicurezza

22A00589

DECRETO 21 gennaio 2022.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Carlina», in Cannobio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali e naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Visto che l'art. 7 del sopra citato decreto 10 febbraio 2015, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento debbano inviare annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 7, comma 1, prevede altresì che il mancato invio della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Carlina» in Comune di Cannobio (Verbano Cusio Ossola) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2020;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Carlina» in Comune di Cannobio (Verbano Cusio Ossola).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

